



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del XVIII/V/XXX, celebrata con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020) e verificato il deposito telematico delle note di udienza da parte dei difensori di tutte le parti costituite; esaminati gli atti del procedimento;

Rilevato che

- le parti non sono riuscite ad addivenire alla bonaria composizione della controversia all'esito del percorso conciliativo proposto ex art 185 cpc all'udienza del III/XII/XXIX, fallito nonostante le reciproche posizioni siano state fatte convergere verso importi non distanti (avendo le resistenti TIZIA e GAIA, da ultimo, formulato proposta di versamento a saldo e stralcio di € 15.000,00 – cfr. missiva a mezzo P.E.C. del XII/V/XXX -, rifiutata dalla ricorrente con propria P.E.C. del XIII/V/XXX, seppur inferiore di soli € 5.000,00 rispetto alla sua richiesta, articolata in via transattiva, per € 20.000,00 – cfr. missiva a mezzo P.E.C. del XII/III/XXX, da ultimo ribadita alla videoconferenza svoltasi tra le parti l'XI/V/XXX), con una discrasia fra le pretese che non appare quindi insuperabile e insuscettibile di reciproca convergenza, essendo auspicabile che le parti proseguano nel coltivare le trattative in pendenza di giudizio, evidenziandosi, ancora una volta, che una soluzione transattiva eviterebbe loro l'alea, i tempi e i costi del contenzioso;

- in ordine alla *quaestio iuris* del difetto di legittimazione passiva, così come avanzata, pur con diversità di accenti, da tutte le odierne resistenti, occorre preliminarmente osservare che l'azione di ripetizione del maggior canone versato nel corso della locazione abitativa oggetto di causa, ove risultasse fondata, implicherebbe il sorgere di un'obbligazione restitutoria gravante sulla massa

ereditaria, non trattandosi di obbligazione legata alla titolarità dell'immobile già nella disponibilità di ANDROMEDA, deceduta prima dell'instaurazione del presente procedimento (cfr. all. 8 fasc. ricorrente); ciò rende quindi irrilevante, ai fini di causa, la donazione documentata da CAIA all'all. 2 della propria comparsa di costituzione;

- sempre in relazione a tale profilo, che, “pur incombe[ndo] certamente sul creditore ... la prova della qualità di erede del debitore defunto” (cfr., da ultimo, Corte App. Milano, sez. I, 03/01/2020, n. 2), la Corte di legittimità ha recentemente affermato alcuni “principi” generali per “tutte le ipotesi di morte di una parte e di necessità di proseguire il processo nei confronti degli eredi”, sottolineando che, a fronte dell'intervenuto decesso della propria controparte (sostanziale o processuale), non si possono “prescrive[re] ... attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità”, “vista la complessità dei fenomeni ereditari”, l'assenza di “un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte dei chiamati”, nonché la circostanza che “il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni”, termine durante il quale “la controparte [va] tutelata”, essendo poi contrario “ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale)” imporre alla parte interessata a evocare gli eredi di intraprendere onerosi sub-procedimenti (ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.) (Cass. civ., sez. III, 28/06/2019, n. 17445);

- nel caso di specie, la parte ricorrente ha prima provveduto alla notifica collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio della *de cuius* (i.e. ANDROMEDA), poi, attraverso lo stato di famiglia di quest'ultima e apposite ricerche presso l'ufficio anagrafe del Comune di POMPEI, ha citato in giudizio i suoi germani, CAIA e MEVIO (“sovengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte ... di proseguire il giudizio nei confronti dei [parenti] legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi”: Cass. n. 17445/19, cit.); appreso poi dalle comparse di questi ultimi (e in particolare dall'atto difensivo redatto nell'interesse di CAIA) che v'era una scheda testamentaria della *de cuius*, ha esteso il contraddittorio anche al soggetto ivi espressamente “nomin[ato]” quale “erede universale” (cfr. pag. 3, all. 1 comparsa di CAIA), i.e. la nipote della *de cuius*, TIZIA; quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha tuttavia dedotto e documentato di aver rinunciato alla delazione ereditaria in proprio favore, conservando solo l'attribuzione testamentaria “a titolo di legato” (cfr. all. 1 comparsa di TIZIA); analogamente, sempre costituendosi in giudizio, ha riferito di essere solo legataria

anche l'altra nipote della de cuius menzionata nella scheda testamentaria, i.e. GAIA (previamente coinvolta nel giudizio solo quale A.d.S. di MEVIO); - il contraddittorio si presenta pertanto, allo stato, integro, essendo state convenute in giudizio le parti destinatarie della delazione ereditaria (sulla base della "legittimatio ad causam del semplice chiamato": cfr. Cass. n. 17445/19, cit.), in forza di vocazione testamentaria (come da testamento della de cuius del XXX/XII/XXVI pubblicato il XVIII/I/XXVIII) ovvero legale, suscettibile di concorrere con la prima non solo nel caso di attribuzione parziale da parte del de cuius (cfr. Cass. civ., sez. II, 20/06/2017, n. 15239), ma anche nell'ipotesi di rinuncia nella successione testamentaria (cfr. art. 523 c.c., ult. parte);

- come già evidenziato, le parti resistenti, ancora nei termini per accettare l'eredità o revocare la rinuncia (art. 525 c.c.), hanno negato la propria qualità di eredi, nonché di chiamati nel possesso dei beni ereditari (non integrandosi quindi i requisiti ex art. 486 c.c.), e che quindi sussisterebbero i presupposti per instaurare il procedimento di cui agli artt. 528 ss. c.c. e 781- 783 c.p.c. ("eredità giacente"), attivabile, come noto, anche ex officio (art. 528, comma 1, c.c.) presso il Tribunale in composizione monocratica (cfr. Cass. civ., 10/03/2006, n. 5274 e salvi i provvedimenti collegiali di cui all'art. 783, comma 2, c.p.c.) territorialmente competente ai sensi degli artt. 528 e 456 c.c. (i.e. il Tribunale di Bari, considerando l'ultimo domicilio del defunto: cfr. all. 9 fasc. ricorrente), con provvedimento di nomina del curatore, di cui si è rimarcata la natura vincolata e non discrezionale (in quanto il Tribunale "nomina", non "può" nominare), il quale sarebbe poi legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause riguardanti l'eredità (cfr. Cass. civ., sez. II, 08/01/2015, n. 39; Cass. civ., 16/03/2004, n. 5334) nonché competente a procedere, previa autorizzazione del Tribunale, al pagamento dei debiti ereditari (art. 530 c.c.);

- la trattazione di tale questione è pregiudiziale rispetto ad ogni altra determinazione nel merito della controversia, afferendo a una condizione dell'azione, nonché rispetto all'attività istruttoria eventualmente da espletare, la quale andrà limitata, ove disposta, all'accertamento peritale, senza necessità di svolgimento della prova orale, come rilevato anche dall'odierna ricorrente (cfr. pag. 4, 1° cpv., delle note d'udienza), che pure aveva formulato i relativi capitoli [di cui, in ogni caso, va rilevata l'inammissibilità perché documentali (cap. 2, pag. 9 ricorso) e in contrasto con gli artt. 2721, c. 1, e 2726 c.c. (cap. 1, sempre a pag. 9 ricorso, non ricorrendo poi le esigenze derogatorie di cui al 2° comma dell'art. 2721 c.c.: Trib. Arezzo, 14/01/2020, n. 32; Cass. civ., sez. III, 22/05/2007 n. 11889; Cass. civ., sez. III,

22/07/2004 n. 13621; Cass. civ., sez. III, 19/08/2003, n. 12111; Cass. civ., sez. VI-III, ord., 7/06/2013, n. 14457; Corte App. Napoli, sez. VII, 25/07/2019)];

Tanto Premesso

risulta opportuno: **1)** garantire il contraddittorio fra le parti sul punto mediante scambio di note difensive ex art. 101, comma 2, c.p.c., da depositare in cancelleria entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza; **2)** proporre ex art. 185bis c.p.c - alla luce della raggiunta integrità del contraddittorio, dello stato delle trattative intercorse tra le parti (non addivenute alla composizione bonaria, come detto, solo per un differenziale pari a € 5.000,00), della fase in cui si trova la controversia (non ancora giunta in istruttoria) e degli adempimenti che si renderebbero necessari per la sua utile prosecuzione (e.g. la procedura di cui agli artt. 528 ss. c.c. e 781-783 c.p.c., l'espletamento della C.T.U), con relativo aggravio di tempi e costi – una conclusione bonaria che preveda, quale importo da corrispondere in favore di parte attrice, la somma di € 17.500,00 [quale media fra l'ultima offerta (€ 15.000,00, con spese legali compensate, come da missiva a mezzo PEC del XII/V/XXX) e la richiesta attorea (€ 20.000,00, comprensiva delle spese legali, come da PEC del XII/III/XXX, poi sempre ribadita): “nell'ambito della controversia pendente presso il Tribunale di Bari, proc. n. XXX/XXVIII R.G., originariamente instaurata da AURELIA -cui poi è succeduta ex art. 110 c.p.c. sua cugina ed erede universale ELENA - proposta nei confronti degli eredi di ANDROMEDA, le parti resistenti, al solo fine di conciliare la lite e a definitiva soddisfazione di qualsivoglia pretesa creditoria derivante dai titoli dedotti in atti, si obbligano, in solido tra loro, a versare in favore di ELENA, nella citata qualità, € 17.500,00, con abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite”];

PQM

1) **ASSEGNA** alle parti termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per lo scambio ex art. 101, comma 2, c.p.c. di note difensive sulle questioni rappresentate in narrativa;

2) **FORMULA** alle parti la seguente proposta ex art. 185bis c.p.c.: “nell'ambito della controversia pendente presso il Tribunale di Bari, proc. n. XXX/XXVIII R.G., originariamente instaurata da AURELIA -cui poi è succeduta ex art. 110 c.p.c. sua cugina ed erede universale ELENA - proposta nei confronti degli eredi di ANDROMEDA, tutte le parti resistenti oggi costituite, al solo fine di conciliare la lite e a definitiva soddisfazione di qualsivoglia pretesa creditoria derivante dai titoli

dedotti in atti, si obbligano, in solido tra loro, a versare in favore di ELENA, nella citata qualità, l'importo di € 17.500,00, con abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite”;

3) **CONCEDE** alle parti termine fino a 10 gg prima dell'udienza di verifica, fissata al X.XI.XXX, per manifestare o meno la propria adesione alla predetta proposta ex art. 185bis c.p.c. (come introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013), ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini ritenuti congrui dalle parti stesse, con riserva di eventuali valutazioni ai fini della regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c. e dell'equa riparaione ex art 96, terzo comma, cpc;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del XXI.V.XXX.

IL GIUDICE
D.SSA DDDD

**Ordinanza redatta con la collaborazione del MOT dott. NNNN.*